



# COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

*CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 28/04/2021**

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. - DIFFERIMENTO TERMINE**

L'anno 2021, il giorno ventotto alle ore 12:10 e ss. del mese di Aprile nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

		SI.	NO.
CORSARO CARMELO ANTONIO	SINDACO	X	
ZAPPALA' GIOVANNI	Assessore	X	
CAMBRIA SALVATORE GAETANO ALFIO	Assessore		X
COSENTINO NATALE	Assessore	X	
SGROI SEBASTIANO	Assessore	X	
LO BIANCO GIUSI	Assessore		X
TOTALE		4	2

Presiede Il Sindaco, Dott. Carmelo Corsaro.

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale, Dott. Antonio M. Caputo.

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

**VISTO** che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepito dalla L.R. n. 48 del 11.12.1991 e dalla L.R. n. 30/2000, art. 12, riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Con voti unanimi,

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 50 del 27/04/2021, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il DIRIGENTE DELL' AREA, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta:

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe da applicarsi al Canone Unico Patrimoniale, così come istituito e regolamentato con Deliberazione di Consiglio n. del ;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 , che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e

EVIDENZIATO che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

DATO ATTO che, per consentire l'elaborazione e l'invio dei bollettini di pagamento a seguito dell'approvazione del presente atto, si rende necessario prorogare, solo per l'anno 2021, il termine di scadenza al 30/06/2021;

Con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prorogare il termine di versamento del Canone al 30/06/2021, solo per l'anno 2021;
3. Di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Tabella dei coefficienti di adattamento per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni o dichiarazioni.**

			CAT. 1	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 2
Tipologia di Occupazione	Coefficienti Tariffa Annuale	Coefficienti Tariffa Giornaliera	Permanente	Giornaliera	Permanente	Giornaliera
<b>Tariffa standard</b>			<b>40,00</b>	<b>0,70</b>	<b>28,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Coefficienti categoria</b>	<b>0,555</b>	<b>2,210</b>	<b>22,200</b>	<b>1,547</b>	<b>15,540</b>	<b>1,083</b>
<b>Tariffa categoria</b>	<b>0,555</b>	<b>2,210</b>	<b>22,200</b>	<b>1,547</b>	<b>15,540</b>	<b>1,083</b>
Occupazione del suolo in genere	1,000		39,45	1,547	27,56	1,083
Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,334	0,334	18,84	1,547	10,07	1,083
distributori di carburanti	1,769		39,272	0,000	27,490	0,000
occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli (mercati)		0,665		1,16		0,93
occupazioni realizzate da venditori ambulanti nei mercati settimanali		0,665		1,547		1,083
occupazioni per attività dello spettacolo anche viaggiante manifestazioni e fiere		0,335		1,547		1,083
Distributori acqua, latte, tabacchi, parafarmaci ed altri alimenti	0,470	0,470	10,434	0,727	7,304	0,509
attività edile		0,500		1,30	-	1,00
Occupazione con elementi di arredo	1,000	1,000	22,200	1,547	15,540	1,083
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici che promuovono anche manifestazioni		0,200		0,46		0,37
Occupazioni con passi carrabili	0,900		16,66	0,000	13,33	0,000
Occupazione del sottosuolo con impianti da parte delle aziende di erogazione di pubblici servizi	<b>Come da Legge n. 160/2019, Articolo 1, comma 831</b>					

**Tabella dei coefficienti di adattamento per la diffusione di messaggi pubblicitari.**

Tipologia di Diffusione di messaggi pubblicitari	Zona Unica			
	Permanente		Giornaliera	
	Coefficienti	1	Coefficienti	1

<b>Tariffa Standard</b>		<b>40,00</b>		<b>0,70</b>
<b>Diffusioni pubblicitari Ordinaria:</b>				
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;	0,34	13,60	0,06	0,04
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.	0,50	20,00	0,10	0,07
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;	0,76	30,40	0,15	0,11
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.	1,00	40,00	0,19	0,13
<b>Diffusione pubblicitaria in forma luminosa:</b>				
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;	0,67	26,80	0,13	0,09
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.	1,00	40,00	0,19	0,13
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;	1,26	50,40	0,24	0,17
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.	1,51	60,40	0,29	0,20
<b>Pubblicità per conto terzi su veicoli d'impresa (forfettaria)</b>				
Portata complessiva a pieno carico fino a 30q	1,86	74,40		
Portata complessiva a pieno carico superiore a 30q	1,24	49,60		
Altri veicoli	0,62	24,80		
<b>Pannelli luminosi e display a messaggio variabile</b>				
Fino a mq 1,00	1,03	41,20	0,20	0,14
Da mq 1,01 a mq 5,00	1,55	62,00	0,30	0,21
Da mq 5,01 a mq 8,00	2,32	92,80	0,44	0,31
Oltre mq 8,00	3,09	123,60	0,59	0,41
<b>Pubblicità mediante distribuzione di volantini a persona</b>			3,70	2,58
<b>Pubblicità fonica per postazione a giorno</b>			11,00	7,70
<b>Striscione traversante la strada a giorno</b>				
Fino a mq 1,00			1,28	0,90
Da mq 1,01 a mq 5,00			1,91	1,34
Da mq 5,01 a mq 8,00			2,87	2,01
Oltre mq 8,00			3,84	2,69
<b>Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno</b>			88,00	61,60
<b>Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno</b>			44,00	30,80
<b>Pubblicità realizzata con proiezioni</b>			3,70	2,59

### Tabella dei coefficienti di adattamento per le specifiche Tipologie di

manifesto 70 x 100 – 100 x 70	1
manifesto 100 x 140 – 140 x 100	2
manifesto 140 x 200 – 200 x 140	4
manifesto 300 x 400	16
manifesto 600 x 300	24

Affissioni	Categoria unica	
	Coefficienti Tariffa Giornaliera	Giornaliera
Tipologia di Affissione		T. standard €/mq
<b>Tariffa Standard</b>	<b>1</b>	<b>0,70</b>
manifesto 70 x 100 – 100 x 70	0,17	0,12
manifesto 100 x 140 – 140 x 100	0,24	0,17
manifesto 140 x 200 – 200 x 140	0,24	0,17
manifesto 600 x 300	0,24	0,17

**- DARE ATTO**, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale – sezione trasparenza

La presente deliberazione, con separata votazione, è divenuta esecutiva il 28/04/2021, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

**IL SINDACO**

Dott. Carmelo Corsaro

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Antonio M. Caputo

L'Assessore Anziano

Sig. Giovanni Zappalà